

DELIBERAZIONE n. 072 del 22/12/1999

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: *ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CANONE DI OCCU-
PAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICI.*

L'anno millenovecentonovantanove il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 20.30 nella sede comunale, in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

		presente
TOMASONI CESARE	Sindaco	si
ZUCCHI GIUSEPPE	Consigliere	si
RAINELLI SERGIO	Consigliere	si
FERRAZZOLI GIUSEPPE	Consigliere	si
MAZZA GIANCARLO	Consigliere	no
FORNASARI GIUSEPPE	Consigliere	si
TOMASONI GIULIO	Consigliere	si
DAVIDE SANDRA	Consigliere	si
AZZINI ANGELO	Consigliere	si
BERTOLOTTI BRUNO	Consigliere	si
ACCOGLI LUIGI MASSIMO	Consigliere	si
MORETTI GIANCARLO	Consigliere	si
AGONI SERGIO	Consigliere	no
MAFFEIS ANGELO	Consigliere	si
BARATTI GIUSEPPE	Consigliere	si
GALVANI M. ELISABETTA	Consigliere	si
MORETTI G. FERDINANDO	Consigliere	si
	totali	15

E' presente l'Assessore esterno - Vice Sindaco Migliorati Lorena senza diritto di voto.

Sono altresì presenti gli Assessori esterni Tomasini Alessandro, Formenti Luigi Battista, senza diritto di voto.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dr. Luca Di Eugenio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Cesare Tomasoni - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati i principi del d.lgs. n.446 del 15.12.1997;

Richiamate le sanzioni stabilite in base ai criteri dei d.lgs. nn.471-472-473/1997;

Dato atto che la Tassa occupazione spazi ed aree pubblici cambia natura e denominazione, divenendo il "Canone di occupazione di spazi ed aree pubblici", entrata extratributaria;

Specificato che per la riscossione coattiva si applicano le modalità previste dall'art. 69 del D.P.R. n. 43 del 28.1.1988;

Evidenziato che il regolamento consta di 41 articoli;

Visto il parere favorevole del Responsabile di servizio, Giacomo Galli, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 53 della Legge n.142-1990;

Con voti favorevoli n. 10, astenuti 5 (Maffeis, Baratti, Azzini, Galvani, Moretti Gius.) ed contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di approvare il regolamento sul canone di occupazione di spazi ed aree pubblici (C.o.s.a.p.) che consta di 41 articoli, costituente parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) di inviare la presente delibera all'O.re.co. di Brescia per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 17 della Legge n.127-1997;
- 3) di pubblicare la presente delibera all'albo pretorio del Comune di Offlaga per 30 giorni consecutivi;
- 4) di comunicare questa delibera al Responsabile del procedimento dell'Ufficio tributi.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
dott. Cesare Tomasoni

Il Consigliere Anziano
rag. Giuseppe Zucchi

Giuseppe Zucchi



Il Segretario Comunale
dr. Luca Di Eugenio

Luca Di Eugenio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 47, comma 1, legge n. 142/1990)

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal

Li,



Il Segretario Comunale
dr. Luca Di Eugenio

Luca Di Eugenio

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'
Comitato di Controllo Regione Lombardia

Pervenuta in data n.

Il Segretario Comunale

Co.Re.Co. Ordinanza Istruttoria	atti n. <i>270</i> del <i>21/12/99</i>	Ri spo sta	provv. n. del
			prot. n. del

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Questa deliberazione è divenuta esecutiva

- ai sensi dell'art. 17, comma 39, della legge n. 127/1997.
- ai sensi dell'art. 47 della legge n. 142/1990.

Li,

Il Segretario Comunale

In seduta del atti n. il Comitato di Controllo ha annullato questa deliberazione.

Li

Il Segretario Comunale


COMUNE DI OFFLAGA
Aggregati Cignano Favizzano Offlaga
PROV. BRESCIA

REGOLAMENTO
sul

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(COSAP)

ALLEGATO ALLA
DELIBERA C.C. / G.C.

N° 72 DEL 21-12-99
IL SEGRETARIO C.



INDICE SISTEMATICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- Art. 1- Domanda per il rilascio della concessione
- Art. 2- Occupazioni permanenti o temporanee.
- Art. 3- Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessione
- Art. 4- Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
- Art. 5- Concessione
- Art. 6- Delimitazione delle occupazioni.
- Art. 7- Procedimento.
- Art. 8- Occupazioni.
- Art. 9- Mostre merci.
- Art.10-Lavori edili.
- Art.11-Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico.
- Art.12-Autorizzazione ai lavori.
- Art.13-Occupazioni con ponti, scale ecc.
- Art.14-Occupazioni con tende e tendoni.
- Art.15-Occupazioni d'urgenza.
- Art.16-Rinnovo della concessione
- Art.17-Decadenza della concessione
- Art.18-Revoca delle concessioni.
- Art.19-Effetti della revoca.
- Art.20-Sospensione delle concessioni.
- Art.21-Obblighi del concessionario.
- Art.22-Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.
- Art.23-Costruzione gallerie sotterranee.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA CONTRIBUTIVA

- Art.24-Tariffe.
- Art.25-Soggetti passivi.
- Art.26-Misura dello spazio occupato.
- Art.27-Autovetture per trasporto pubblico.
- Art.28-Autoveicoli di uso privato.
- Art.29-Distributori di carburanti.
- Art.30-Apparecchi per la distribuzione automatica.
- Art.31-Occupazioni temporanee-Criteri e misure di riferimento.
- Art.32-Occupazione sottosuolo e soprassuolo-casi particolari.
- Art.33-Maggiorazioni del canone.
- Art.34-Riduzioni del canone per occupazione permanente.
- Art.35-Riduzione del canone per occupazione temporanea.
- Art.36-Esenzione del canone.
- Art.37-Versamento del canone.
- Art.38-Riscossione coattiva.
- Art.39-Sanzioni.

Art.40-Entrata in vigore.
Art.41-Norma transitoria

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche, ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai principi contenuti negli art. 52 e 53 D.lgs 15-12-1997 n. 446.

Art. 1

Domanda per il rilascio della concessione

1 - Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, diretta al Responsabile del servizio tributi, da presentarsi all'ufficio tributi e ottenere il relativo titolo abilitativo, salvo che si tratti dell'occupazione occasionale espressamente prevista dal presente regolamento. L'occupazione realizzata senza il prescritto atto di concessione o protratto oltre il termine concesso, è considerata abusiva e come tale soggetta a sanzioni previste nel presente Regolamento.

2 - Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta, ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3 - Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4 - L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

5 - Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6 - Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7 - Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 6 giorni prima della data di inizio dell'occupazione.

8 - Possono essere assoggettate a diversa regolamentazione le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Art. 2

Occupazioni permanenti o temporanee

1 – Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

2 – Le occupazioni di carattere stabile di durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti, tutte le altre sono temporanee.

Art. 3

Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessione

1 – Le occupazioni di suolo pubblico sono soggette al pagamento del canone. Si presumono per la loro natura occupazioni permanenti:

A – chioschi, edicole, casotti e simili.

B – pensiline, vetrinette, portainsegne, infissi, pali ed aste, di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci o simili che comunque proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 15 cm. dal filo del muro.

C – isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale.

D – occupazione di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.

Art. 4

Mestieri girovagi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1 – Coloro che esercitano mestieri girovagi –cantautore, suonatore, ambulante, funanbolo, ecc.-, non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2 – Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 200 metri.

3 – Sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento del relativo canone:

A – steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili, ed ogni altra forma di occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali.

B – pali portainsegne reclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville, striscioni pubblicitari.

C – mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

Art. 5

Concessione

1 – Nell'atto di concessione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate : la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima .

2 – La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

3 – E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4 – La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 6 dell'art.1 del presente Regolamento.

5 – Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno ...2 giorni... lavorativi antecedenti la data di inizio dell'occupazione.

6 – Il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari, su steccati, ponti, impalcature ed altro, oggetto della concessione.

Art.6

Delimitazione delle occupazioni

Il Comune, a mezzo di contrassegni, può delimitare lo spazio oggetto della concessione.

Art.7

Procedimento

1 – Il responsabile del procedimento trasmette all'ufficio Polizia municipale, le domande attinenti occupazioni del suolo e sottosuolo stradale, per l'esame e l'espressione del relativo parere.

2 – Entro il secondo giorno successivo all'inoltro dell'istanza di parere l'ufficio predetto deve trasmettere il richiesto parere affinché l'ufficio tributi possa adottare il provvedimento di concessione dell'occupazione. Qualora non venga trasmesso alcun parere entro il termine suddetto, lo stesso si intende positivamente espresso.

Art.8

Occupazioni

1 – Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà autonomamente presentare l'istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'ufficio edilizia privata del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.

2 – In ogni caso non compete all'ufficio tributi accertare la sussistenza dell'obbligo della concessione o della autorizzazione edilizia, in guisa che le relative concessioni di occupazioni dello spazio riflettono esclusivamente la disciplina del presupposto tributario ma non involgono l'aspetto urbanistico.

3 – Relativamente ai termini temporali questi restano modificati da quelli vigenti in materia edilizia.

Art.9

Mostre merci

1 – L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

2 – Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano effettuate nel rispetto delle condizioni previste al successivo art.42.

Art.10

Lavori edili

1 – Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con parcheggio o sosta di veicoli, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i motivi dell'occupazione e il termine per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art.11

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

1 – Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi etc.. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.

2 – L'autorità comunale detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori, etc.

3 – Tali linee aeree provvisorie, se percorse da corrente alternata, dovranno avere tensione non superiore ai 300 Volt efficaci; verranno costruite a regola d'arte in modo che il punto più basso della catenaria, sovrastante al libero suolo pubblico risulti, su questo, ad una altezza minima di mt.6; il metallo dei fili, tenuto conto dei sovraccarichi per neve e/o venti, non dovrà mai essere assoggettato a tensione superiore a 1/10 del carico di rottura.

4 – L'Amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare caso per caso, anche altri dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose.

5 – Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il comune e verso i terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori, etc.

6 – E' facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee.

Art.12

Autorizzazione ai lavori

1 – Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art.13

Occupazioni con ponti, scale etc.

1 – Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, etc..sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.

Art.14

Occupazioni con tende e tendoni

1 – Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.

2 – Per motivi di estetica e decoro il Sindaco può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato. Il Sindaco, con apposita ordinanza emana le disposizioni specifiche per la collocazione delle tende e dei tendoni.

Art.15

Occupazione d'urgenza

1 – Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2 – In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale anche via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3 – Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dell'art.30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art.16

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1 – Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione, ai sensi dell'art.2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta .

2 – Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3 – La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 60 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone.

Art.17

Decadenza della concessione

1 – Sono cause di decadenza della concessione :

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione ;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.

2 – Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito.

Art.18

Revoca delle autorizzazioni

1 – Il Responsabile che ha rilasciato la concessione può revocarla in ogni e qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del provvedimento relativo. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

2 – Egualmente in caso di occupazioni di spazi ed aree in via definitiva con manufatti preceduti da autorizzazione o concessione edilizia, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt.7 – 10- 12 della legge 28-2-1985 n.47, l'emissione di detti provvedimenti costituisce titolo per la revoca dell'autorizzazione o concessione per la occupazione.

3 – Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato ai sensi dell'art.7 della legge 7-8-1990 n.241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

4 – Per la revoca si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.

Art.19

Effetti della revoca

1 – Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso senza interessi della quota parte di canone attinente il periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

Art.20

Sospensione delle delle concessioni

1 – Ove le ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, l'A.C. può procedere alla sospensione delle concessioni individuando la durata.

2 – Quanto al provvedimento di sospensione e agli effetti relativi, si seguono le norme relative alla revoca.

Art.21

Obblighi del concessionario

1 – Le concessioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2 – Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3 – E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4 – Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese. Il concessionario è altresì obbligato ad esporre un cartello indicante, la durata dell'occupazione, gli estremi della concessione rilasciata dal Comune.

Art.22

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1 – Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle in custodia.

Art.23

Costruzione gallerie sotterranee

1 – Il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre del canone di cui al presente Regolamento, impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA CONTRIBUTIVA

Art.24

Tariffe

1 – Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune; per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad un terzo.

2 – Le tariffe sono adottate dal Consiglio Comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio preventivo.

3 – La determinazione delle tariffe tiene conto della classificazione delle strade ed aree pubbliche approvata dall'organo consiliare.

4- Per i passi carrai il canone è ridotto al 50 per cento. Sono considerati passi carrai quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla privata proprietà. Se il passo carraio è costruito direttamente dal Comune e di fatto non è utilizzato o utilizzabile, il canone è ridotto al 10 per cento.

5 – Il Comune, a richiesta dell'interessato, può, tenendo conto della esigenze della viabilità, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi carrai posti a filo col manto stradale, previo rilascio dell'apposito cartello segnaletico. In questo caso si applica il canone per i passi carrai. Il divieto di sosta non può estendersi oltre la superficie di 10 mq e non consente alcuna opera o attività da parte del proprietario dell'accesso.

Art.25

Soggetti passivi

1 – Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupazione di fatto, anche abusiva, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

2 – Sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo.

Art.26

Misura dello spazio occupato

1 – Il canone è commisurato alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2 – Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o chilometro lineare superiore.

3 – Per le occupazioni del soprassuolo, purchè aggettanti almeno 5 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone.

4- Per i passi carrai la superficie si calcola moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

5 - Per passi carrai costruiti direttamente dal Comune, ci si riferisce ad una superficie non superiore a 9 mq. L'eccedenza è calcolata in ragione del 10 per cento.

Art.27

Autovetture per trasporto pubblico

1 - Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art.28

Autoveicoli di uso privato

1 - Alle occupazioni con autoveicoli di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune si applica la tariffa prevista per le occupazioni del suolo comunale ridotta del 30 per cento.

ART.29

Distributori di carburante

1 - Il canone viene stabilito per i distributori di carburante con apposita tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2 - Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, il canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

3 - Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

4 - Il canone è dovuto esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq.4.

5 - Il canone per passi carrai di accesso ai distributori di carburante è ridotto al 30 per cento.

Art.30

Apparecchi per la distribuzione automatica

1 - Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi o altri impianti di distribuzione automatica, quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se assoggettanti dai prospetti degli edifici, e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art.31

Occupazioni temporanee

Criteri e misure di riferimento

- 1 – Sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
- 2 – Il canone si applica, in relazione alle giornate di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa.
- 3 – Per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, il canone è determinato ed applicato in misura forfetaria, secondo la tariffa specifica.

Art.32

Occupazione sottosuolo e soprassuolo

Casi particolari

- 1 – Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzate con condutture, cavi, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato alla lunghezza della strada occupata .
- 2 – Ove le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo esercitate dal medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

ART.33

Maggiorazione del canone

- 1 – Per le occupazioni permanenti o temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
- 2- Per le occupazioni abusive temporanee o permanenti il canone è maggiorato del 50 per cento. Le occupazioni temporanee si presumono iniziate dal trentesimo giorno antecedente il verbale del Pubblico ufficiale.

Art.34

Riduzioni del canone per occupazione permanente

- 1 – Vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria del canone:
 - 1) per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento della superficie eccedente;
 - 2) per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte ad un terzo.

Art.35

Riduzione del canone per occupazione temporanea

- 1- Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento della superficie eccedente.
- 2- Sono stabilite le seguenti riduzioni:
 - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta a 1/3;
 - Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - Le tariffe per le occupazioni con autovetture ad uso privato su aree a ciò destinate sono ridotte al 70%.
 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.
- 3- Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art.26 in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per la relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 30 per cento e per le occupazioni di durata non inferiore ai 30 giorni si applica una riduzione del 50 per cento dal quindicesimo giorno. I primi quattordici giorni si considerano comunque a tariffa intera.

Art.36

Esenzione del canone

1 – Sono esenti dal pagamento del canone:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, e Aziende da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengono indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere; c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta del veicolo per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) accessi carrai destinati a soggetti portatori di handicap.

2 – Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni temporanee:

a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;

b) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni culturali, sportive, religiose, assistenziali, di beneficenza, nonché quelle realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti che comunque devono essere autorizzate; le stesse non devono essere di durata superiore alle 24 ore;

c) le occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante che, comunque, devono essere autorizzate;

e) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose.

f) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzioni riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;

g) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

h) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle ..6..ore.

i) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funanboli, ecc.), che devono essere autorizzati;

l) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap;

m) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico e/o sindacale purché l'area non ecceda i 10 mq.; esse, comunque, devono essere autorizzate;

n) occupazioni in genere obbligatorie per norme di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati.

Art. 37

Versamento del canone

1 – Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.

2 – Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito interamente all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3 – Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

4 – Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune.

5 – Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali (scadenti il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre, il 31 dicembre) qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a lire 1.000.000.

6 – Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste al comma 4 od anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.

7 – Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

8 – In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto – anche con rateo in corso d'anno – a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.

9- Il canone per passi carrai può essere definitivamente assolto mediante il versamento di una somma pari a venti annualità del canone stesso.

Art.38

Riscossione coattiva

1. -La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente Regolamento si effettuano secondo le modalità previste dall'art.68 del decreto del Presidente della Repubblica 28.01.1988, n,43, in un'unica soluzione. Si applica l'articolo 2752 del Codice Civile.
2. -In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.
3. -Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

Art.39

Sanzioni

1 – In caso di omesso pagamento del canone, in tutto o in parte, alla prescritta scadenza, si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non versato.

Art.40

Entrata in vigore

1 - Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2000.

Art. 41

Norma transitoria

1- Ai sensi dell'art. 63 del d.lv. 15.12.1997, n.446, comma 2° lettera f) il canone per occupazioni permanenti con cavi, condutture o impianti o manufatti per aziende di pubblici servizi, da applicarsi per l'anno 2000, è pari a 1.250 £ per utente con un minimo di £ 1.000.000.

TARIFE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICI
 (espresse in Lire italiane per categoria di area di circolazione e altri spazi pubblici)

OCCUPAZIONI PERMANENTI

	Cat.1	Cat.2	Unità di misura	Coeff.
- Occupazione ordinaria di suolo comunale	38.000	26.600	mq anno	1
- Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo comunale	12.540	8.778	mq anno	0,33
- Passi carrai	19.000	13.300	mq anno	0,50
- Passi carrai costruiti dal Comune fino a 9 mq	19.000	13.300	mq anno	0,50
oltre i 9 mq la superficie eccedente si calcola al 10%	19.000	13.300	mq anno	0,50
- Passi carrai di accesso ai distributori di carburante	11.400	7.980	mq anno	0,30
- Passi carrai costruiti dal Comune e non utilizzati o non utilizzabili dal proprietario	3.800	2.660	mq anno	0,10

OCCUPAZIONI PERMANENTI CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

	cat.1	cat.2	Unità di misura	Coeff.
Centro abitato	75.000	52.500	mc anno	1
Zona limitrofa	62.500	43.750	mc anno	0,83
Zone periferiche	37.500	26.250	mc anno	0.5
Frazioni	12.500	8.750	mc anno	0,16

OCCUPAZIONI PERMANENTI CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI

	cat.1	cat.2	Unità di misura	Coeff.
centro abitato	25.000	17.500	mq anno	1
zona limitrofa	18.500	12.950	mq anno	0,74
zone periferiche e frazioni	12.500	8.750	mq anno	0,5

OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTO-SOVRASUOLO
 CON CONDUTTURE-CAVI-IMPIANTI PER PUBBLICI SERVIZI

	cat.1	cat.2	Unità di misura	Coeff.
- Occupazioni del sotto-sovrasuolo con condutture-cavi-impianti ed altri manufatti destinati all'esercizio in genere e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse	350.000	245.000	km anno	1
- Occupazioni con seggiovie o funivia, fino a 5 km lineari	150.000	105.000	utente anno	1
per ogni km o frazione successiva	30.000	21.000	utente anno	0,2

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

	cat.1	cat.2.	Unità di misura	Coeff.
- Occupazione ordinaria	‡ 2.000	1.400	mq giorno	1 <i>0,51</i>
- Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo comunale	660	460	mq giorno	0,33
- Occupazione realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produt- tori agricoli che vendono il loro prodotto	1.000	700	mq giorno	0,50
- Occupazione con autovetture ad uso privato realizzata su aree a ciò destinate dal Comune	1.400	980	mq giorno	0,70
- Occupazioni temp. di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con ricorrenza, previa convenzione	1.000	700	mq giorno	0,50

Per occupazioni di almeno 15 gg. si applica, dal 15° giorno, un'ulteriore riduzione del 30%. Per occupazioni di oltre 30 gg. tale riduzione è pari, dal 15° giorno, al 50%.

Per occupazioni inerenti attività edilizia in zone di cat.2 si applica la tariffa di £ 980/mq x giorno

0,51

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SOTTO-SOVRASUOLO
 CON CONDUTTURE-CAVI-IMPIANTI PER PUBBLICI SERVIZI

	cat.1	cat.2	Unità di misura	Coeff.
Occupazioni temporanee del sotto-sovrasuolo, descritte nel punto precedente				
di durata non superiore a 30gg fino a 1 km lineare	20.000	14.000	ml giorno	1
superiore al km lineare	30.000	21.000	ml giorno	1
stesse occupazioni di durata superiore ai 30 gg				
fino a 1 km lineare	26.000	18.200	ml giorno	1,3
superiore al km lineare	39.000	27.300	ml giorno	1,3
stesse occupazioni di durata superiore ai 90 gg				
fino a 1 km lineare	30.000	21.000	ml giorno	1,5
oltre al km lineare	45.000	31.500	ml giorno	1,5
stesse occupazioni di durata superiore ai 180 gg				
fino a 1 km lineare	40.000	28.000	ml giorno	2
oltre al km lineare	60.000	42.000	ml giorno	2

ELENCO AREE DI CIRCOLAZIONE IN CATEGORIA 1

P.zza Martiri
Via della Formica
Piazza Vittoria
Piazza Roma

ELENCO AREE DI CIRCOLAZIONE IN CATEGORIA 2

P.za castello
Via Mazzini
Via Marconi
Via Di Vittorio
Via Chiesa
Via Peschiera
Via Fe' d'Ostiani
Via Luzzaga
Via Caduti del lavoro
Via Cardinale
Via Magenta
Via Lussignolo
Via Calcagna
Via Garibaldi
Via Kennedy
Via 25 aprile
Via Tiziano
Via Giotto
Via Moretto
Via Raffaello
Via Leonardo da Vinci
Via Pastore
Via Michelangelo
Via Marsala
Via don Alessandrini
Via Vinaccesi
Strada per Quinzanello
Via Nobili barbisoni
Via San G.Bosco
Via Sant'Antonio da Padova
Via Sant'Imerio
Via San Rocco
Via Vittorio veneto
Via Volta
Via Molino
Via Artigianale
Strada per Manerbio
Strada per Faverzano
Via Cazzago
Via Tomasi
Via Antiche mura
Via di mezzo
Via IV novembre
Via Speranza
Via XXIV maggio
Via Grandi

Via Paolo VI
Via Fermi
Via Danesi
Via Gambaesca
Via De Gasperi
Via F.lli Cervi
Via Battisti
Via Fusari
Via Giardino
Via M.te Grappa
Via Longo
Strada per Cignano
Via Pascoli
Via don Desidera
Via don Baiguera
Via don Mazzolari
Via p.Bevilacqua
Via Savoldo
Via Romanino
Via Conti Martinengo
Via San Michele
Via San faustino
Via donatori di sangue
Via Santa Maria Crocefissa di Rosa
Via Ancelle della carità
Via don Fondrieschi
Via Madre Teresa di Calcutta